

# Comune di Cellio con Breia

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.36

DEL 23/09/2020

---

**OGGETTO: INCREMENTO DELL' INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO -  
DISPOSIZIONI IN MERITO**

---

L'anno **duemilaventi**, addì ventitré del mese di settembre alle ore 12:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLI ATTILIO – Assessore	Sì
2. TODARO DANIELE - Sindaco	Sì
3. SPILLERE MASSIMILIANO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, SEMENTILLI dott.ssa Federica il quale provvede, anche, alla redazione del presente verbale.

Il Sig. TODARO DANIELE, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che prevede una indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi, che viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

**DATO ATTO** che la misura dell'indennità viene determinata con Decreto del Ministero dell'Interno;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2000, con cui sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali stabilendo una indennità di funzione mensile dei Sindaci dei Comuni fino a 1000 abitanti pari a € 1.291,14, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per cui l'indennità effettivamente attribuibile è pari ad Euro 1.162,03, e una indennità di funzione per il Vice-Sindaco e per gli Assessori dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti rispettivamente pari al 15% e al 10% dell'indennità prevista per il Sindaco;

**CONSIDERATE** le difficoltà e le responsabilità che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, non certo inferiori a quelle del Sindaco di un Comune di maggiore dimensione demografica;

**VISTO** l'art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che:

- al comma 1, ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: “*8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*”;

- ai commi 2 e 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**CONSIDERATO** che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sul testo del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che incrementa la misura mensile dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandolo fino all'85 per cento della stessa indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in misura pari a **1.659,38** euro lordi.

I nuovi importi dell'indennità mensile saranno pertanto ora equiparati, sia per i sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti, che da 1.001 fino a 3.000 abitanti, in misura pari a 1.659,38 euro lordi.

Il relativo provvedimento, previsto dall'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è in corso di adozione e modifica il precedente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

**ATTESO** che lo Stato contribuirà con un fondo di 10 milioni di Euro da ripartire fra i 3.598 enti con popolazione fino a 3.000 abitanti e che pertanto andrà a coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico del Comune;

**VISTO** il comunicato del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 2 del 1° 07.2020 relativo all'avvenuta approvazione dello schema di decreto a cura della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui sopra;

**VISTA** la comunicazione sul sito del Ministero dell'Interno del 2.07.2020, che il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha firmato il decreto, ed è attualmente alla firma del Ministro dell'Economia e Finanze Roberto Gualtieri, e che il relativo provvedimento individua il contributo annuo assegnato ai 3.598 enti con popolazione fino a 3.000 abitanti;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cellio con Breia:

- conta una popolazione di n. 986 abitanti, alla data del 31 dicembre 2018, penultimo anno (art. 156 del

D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT;

- lo Stato andrà a coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico del Comune;

**VISTA** la delibera della Corte dei conti sez. regionale Lombardia, n. 67/2020, ai sensi della quale l'incremento dell'indennità per il Sindaco prevista dall'articolo 82, comma 8- bis, del Tuel non è automatico, ma impone l'espressione di una scelta decisionale del Comune e la norma è formulata con riguardo ai soli Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, in linea con la ratio di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e che pertanto, e non anche al Vicesindaco ed agli Assessori;

**DATO ATTO** che in ordine all'approvazione del presente atto non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 79 del Tuel, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000 "si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono «munera publica» e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli";

**RITENUTO** di determinare la maggiorazione dell'attuale indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di € 497,35 di cui:

- € 273,97 finanziati dal contributo assegnato sopra riportato di complessivi € 3.287,58 annui.
- € 223,38 finanziati da risorse proprie di bilancio;

**DATO ATTO** che è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Ente 2020-2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 20.12.2019;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art.147-bis del D. Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (Sementilli dott.ssa Federica)

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** tutto quanto in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI DETERMINARE**, conseguentemente, in attuazione dell'art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, la maggiorazione dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, come dimostrato nelle seguente tabella:

<b>Indennità D.M. 119/2000</b>	<b>Indennità attribuibile (ridotta del 10%)</b>	<b>Misura mensile indennità incrementata all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 ab. (€ 1.952,21)</b>	<b>Incremento massimo della misura mensile dell'indennità</b>	<b>Di cui Incremento attribuito Finanziato da Ministero</b>
<b>1.291,14</b>	<b>1.162,03</b>	<b>1.659,38</b>	<b>497,35</b>	<b>273,97</b>

3. **DI DARE ATTO** che la maggiorazione dell'attuale indennità mensile di funzione del Sindaco, determinata nella misura di € 497,35 viene finanziata da:

- € 273,97 da contributo ministeriale – 1/12 di € 3.287,58
- € 223,38 da risorse proprie di bilancio;

Conseguentemente la spesa integrativa annua ammontante per il corrente esercizio a € 5.968,20, trova copertura nel contributo ministeriale per la quota di € 3.287,58, mentre la restante parte viene finanziata con risorse correnti di bilancio.

4. **DI PROVVEDERE** al relativo pagamento di quanto spettante e relativo conguaglio ad avvenuta pubblicazione del predetto Decreto del Ministero dell'Interno;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti;
6. **DI DARE ATTO** che le indennità di funzione non sono soggette all'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, secondo l'interpretazione della norma fornita la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;
7. **DI TRASMETTERE** in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli,

**LA GIUNTA COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza;

**VISTO** l'articolo 134, comma 4°, del T.U. 267/2000;

**CON VOTO** unanime e palese,

**DICHIARA**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**IL SINDACO**  
F.to TODARO DANIELE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SEMENTILLI dott.ssa Federica

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta di aver oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cellio con Breia, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 28/10/2020 al 12/11/2020

Cellio con Breia , li 28/10/2020.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Sementilli dott.ssa Federica

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

, li .

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SEMENTILLI dott.ssa Federica

---

23/09/2020